



Comune di Pontedera
Provincia di Pisa

Ordinanza n° 82 del 28/04/2020

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19. ORDINANZA REGIONE TOSCANA N. 41 DEL 22.04.2020. DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA VENDITA PER ASPORTO DELLE BEVANDE DA PARTE DEGLI ESERCIZI AUTORIZZATI NEL COMUNE DI PONTEDERA

SINDACO

Premesso che:

- con DPCM 10 aprile 2020 è stata stabilita fino al 3 maggio la sospensione delle “attività dei servizi di ristorazione” (bar, ristoranti, pizzerie, gastronomie, pasticcerie, rosticcerie, gelaterie), consentendo la sola consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto
- con successivo DPCM 26.4.2020 (in vigore dal prossimo 4 maggio) è stata riconfermata fino al 17 maggio 2020 la sospensione delle “attività dei servizi di ristorazione”, rimanendo consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio e da asporto, sempre nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto;

Vista l’ Ordinanza n. 41 del 22.04.2020, con la quale la Regione Toscana ha consentito dal 24 aprile alle suddette attività anche la vendita per asporto, sia da parte degli esercizi di somministrazione

di alimenti che da parte delle attività artigianali, dietro l’osservanza di specifiche e stringenti misure che qui si riepilogano:

- necessità di previo appuntamento telefonico o *online*;
- ritiro dei prodotti ordinati tramite appuntamenti dilazionati nel tempo;
- ingresso per il ritiro dei prodotti ordinati di un cliente per volta;
- esclusione di ogni forma di consumo sul posto;

Considerato che tale apertura è supportata dall’opportunità di assimilare la vendita per asporto da parte di tutte le attività dei servizi di ristorazione alla vendita al minuto alla vendita degli esercizi commerciali di cui all’art.1 lett.z) del DPCM 10 aprile 2020 e del successivo DPCM 26 aprile 2020

Considerato altresì che in conseguenza di tale assimilazione la vendita per asporto è da considerarsi riferita non solo ai cibi ma anche alle bevande che comunque rientrano nella dizione di alimenti anche sotto l’aspetto delle normative comunitarie igienico-sanitarie

Preso atto della richiesta avanzata dalle associazioni di categoria, di considerare appunto inclusa nella vendita per asporto anche le bevande, da parte degli esercizi autorizzati, e di non limitare per le

stesse la sola consegna al domicilio, pur nel rispetto di tutte le misure dettate sulle modalità di

vendita dall'Ordinanza n. 41 del 22.04.2020

Richiamato l'art. 50, del Dlgs 18 agosto 2000, n. 267;

Visti:

- Il DPCM 10 Aprile 2020
- Il DPCM del 26 aprile 2020
- L'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 41 del 22 aprile 2020;
- La Legge Regione Toscana n. 62/2018;

ORDINA

per gli esercizi richiamati dall'Ordinanza n. 41 del 22.04.2020, la cui attività è sospesa fino al 17 maggio 2020, è consentita la vendita per asporto di bevande, oltre che di cibi cotti o preparati, in aggiunta al servizio della consegna al domicilio di alimenti e bevande, nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'Ordinanza medesima e con il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali, di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi, e di consumare gli stessi nelle aree pubbliche e nei luoghi aperti al pubblico

- necessità di previo appuntamento telefonico o *online*;
- ritiro dei prodotti ordinati tramite appuntamenti dilazionati nel tempo;
- ingresso per il ritiro dei prodotti ordinati di un cliente per volta;

AVVERTE

- La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante affissione all'albo pretorio on line ed è immediatamente esecutiva
- Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è sanzionato secondo quanto previsto dall'articolo 4 del D.l. n.19/2020.
- La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, è trasmessa:
- al Prefetto di Pisa
- al Comandante della Polizia Locale per i controlli del suo rispetto
- agli organi di controllo per gli adempimenti e controlli di competenza
- Avverso il presente provvedimento è ammesso, in alternativa, entro trenta giorni, ricorso al Prefetto della provincia di Pisa, entro sessanta giorni ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.
- Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

Sindaco

Franconi Matteo / ArubaPEC S.p.A.